



**COMUNE DI CASTROFILIPPO**  
**(Provincia di Agrigento)**



**REGOLAMENTO PER ASSEGNAZIONE  
LOTTI DELLA ZONA  
ARTIGIANALE**

**Regolamento di disciplina dell'assegnazione di lotti ricadenti in area destinata all'insediamento di impianti artigianali e piccola industria ed all'insediamento di attività commerciali all'ingrosso, denominata "D1"**

**(Approvato con delibera di C.C. n. 25 del 31/10/2019)**

ABBROGA PRECEDENTI



**Regolamento di disciplina dell'assegnazione di lotti ricadenti in area destinata all'insediamento di impianti artigianali e piccola industria ed all'insediamento di attività commerciali all'ingrosso, denominata "D1"**

**ART. 1 - Oggetto e finalità**

Il presente regolamento disciplina il procedimento e le condizioni per la cessione in proprietà dei lotti ricadenti in area destinata all'insediamento di impianti artigianali e piccola industria e all'insediamento di attività commerciali all'ingrosso denominata "D1" e definisce:

- a) i criteri ed i corrispettivi per la vendita dei lotti;
- b) i requisiti, i diritti e gli obblighi degli acquirenti;
- c) le modalità di gestione delle aree attrezzate per insediamenti produttivi.

**ART. 2 - Attività produttive incompatibili**

L'insediamento delle seguenti attività produttive è **ritenuto non compatibile**:

- Attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, soggette a notifica e dichiarazione ai sensi del D.P.R. 175/1988 e successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs. 17 settembre 1999 n.334);
- Impianti di produzione di fitosanitari e biocidi;
- Impianti produttivi di gas tossici che richiedono autorizzazione (R.D. n. 147/1927 e seguenti);
- Impianti industriali di produzione e trattamento di materiale a rischio biologico (art.78 D.Lgs. n. 626/1994 ed allegato XI);
- Impianti di trattamento, arricchimento e stoccaggio di materiali e residui nucleari;
- Concerie;
- Impianti di produzione, confezionamento, recupero di esplosivi e polveri esplosivi;
- Impianti di prima fusione per la produzione di ghise e acciai;
- Attività estrattive;
- Discariche.

Sono comunque escluse tutte le attività che immettono nell'ambiente circostante composti solidi, liquidi o aeriformi, che siano tossici, stabili e bioaccumulabili.

**ART. 3 – Attività produttive compatibili ma soggette a procedure di verifica**

L'insediamento delle attività produttive soggette, nei termini di legge, a procedure di valutazione di impatto ambientale è ritenuto ammissibile previo espletamento delle relative procedure. La cessione del diritto reale sui terreni all'impresa richiedente è comunque condizionata preventivamente all'espressione del parere favorevole da parte della G.M..

L'eventuale parere sfavorevole deve essere adeguatamente motivato.

**ART. 4 – Tipi di istanze**

Le istanze avanzate dalle imprese sono finalizzate alla **vendita dei lotti urbanizzati**; i lotti in vendita sono quelli individuati **nella planimetria depositata presso l'UTC**, con facoltà per l'Amministrazione Comunale di poterli frazionare. Al fine di consentire la concreta edificabilità dei lotti, gli stessi possono essere accorpati, fino ad un massimo di due, e possono essere assegnati ad un'unica Impresa, su espressa richiesta in tal senso inoltrata all'Amministrazione dalla stessa.

### **ART. 5 – Bando per assegnazione area**

La Giunta Comunale, su proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale, approva il bando per l'assegnazione delle aree destinate all'insediamento di impianti artigianali e piccola industria e all'insediamento di attività commerciali all'ingrosso.

Il Bando indica la localizzazione e l'elenco dei lotti disponibili, la relativa superficie, i parametri edilizi, il tipo di cessione (proprietà), il costo complessivo, le modalità di pagamento, i tempi ed i criteri di utilizzazione, i vincoli, i modi e termini di presentazione delle domande e la tipologia delle attività ammesse.

Successivamente il bando dovrà essere pubblicato con le seguenti modalità:

- a) la pubblicazione di un avviso da affiggere tramite manifesto per le vie cittadine;
- b) l'esposizione per almeno 15 (quindici) giorni all'albo pretorio del Comune;
- c) l'invio a tutte le associazioni imprenditoriali di categoria;
- d) pubblicazione sul sito internet del Comune di Castrofilippo;
- e) ulteriori forme di pubblicità che l'Amministrazione riterrà opportuno adottare.

Il bando deve contenere le seguenti indicazioni di massima:

- elenco e modalità di assegnazione dei lotti disponibili;
- superficie di ogni singolo lotto e la relativa capacità edificatoria;
- le attività produttive escluse o sottoposte a procedure di verifica ai sensi del presente regolamento;
- prezzo di cessione al mq;
- modalità di presentazione delle domande e scadenza dei termini;
- tempi e criteri di utilizzazione, prescrizioni e vincoli dell'intervento, ammissibilità della vendita, termini e modalità di controllo della cessione in vendita.

### **ART. 6 – Modalità di presentazione delle istanze**

I soggetti interessati all'assegnazione dei lotti possono presentare istanza al Sindaco entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del Bando all'Albo Pretorio del Comune.

L'istanza, redatta in carta esente da bollo e sottoscritta dal titolare in caso di ditta individuale, e dal legale rappresentante in caso di società, deve essere trasmessa al Comune a mezzo servizio postale raccomandata A.R., o consegnata a mano, in plico sigillato con la seguente dichiarazione: "*Bando per l'assegnazione di lotti nell'Area, per gli insediamenti produttivi, "DI" del Comune di Castrofilippo*".

### **ART. 7 – Documentazione da allegare**

I soggetti che intendono richiedere l'assegnazione di un lotto **devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti minimi** che dovranno essere comprovati con la documentazione e nei termini di cui ai successivi commi:

- Assenza di condanne con sentenza passata in giudicato per reati che incidano sulla moralità professionale per i quali è prevista una pena detentiva non inferiore ad anni uno;
- Non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, concordato preventivo, amministrazione controllata o altra situazione equivalente, né di aver attivato le relative procedure.

Alla domanda di assegnazione di lotti, presentata dal titolare, o dal legale rappresentante dell'Impresa dovrà essere allegata, la seguente documentazione:

- a) Dichiarazione con la quale il concorrente si impegna, in caso di assegnazione di lotti, a sottoscrivere l'atto di assegnazione nei modi e tempi previsti dal presente regolamento. Tale dichiarazione dovrà essere resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal titolare e/o legale rappresentante dell'impresa concorrente;
- b) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio in corso di validità, con annotazione antimafia;
- c) Certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
  - del titolare e del direttore tecnico, se esiste, per imprese individuali;

- del legale rappresentante e di tutti i soci, nonché del direttore tecnico, se l'impresa è una società in nome collettivo;
- del legale rappresentante e di tutti i soci accomandatari, nonché del direttore tecnico, se l'impresa è una società in accomandita;
- del legale rappresentante e degli amministratori per le società di capitale o le società cooperative.

**d)** Copia autentica di Statuto e Atto costitutivo della società (non richiesto per le imprese individuali);

**e)** Dichiarazione attestante la completa conoscenza delle disposizioni del presente Regolamento;

**f)** Progetto preliminare munito di relazione tecnica e planimetria di progetto in scala adeguata;

**g)** Piano d'impresa dal quale risulti: la tipologia produttiva dell'attività da realizzare con particolare riguardo agli aspetti ambientali; il dimensionamento dell'attività, sia del lotto che dell'edificio, la descrizione sommaria delle attrezzature e dei macchinari da utilizzare; il costo presunto dell'investimento; il personale che si prevede di impiegare, con eventuali specifiche qualifiche richieste; la quota di capitale proprio che s'intende investire; una previsione motivata dei tempi di realizzazione.

La suddetta documentazione qualora non presentata, non è motivo di esclusione, ma sarà richiesta in sede di integrazione istruttoria.

In tale sede, la mancata presentazione nei tempi richiesti comporta invece l'effettiva esclusione.

#### **ART. 8 – Istruttoria delle domande - Criteri e modalità di assegnazione delle aree**

Le domande pervenute in tempo utile vengono esaminate e valutate da una Commissione, costituita dal Responsabile dell'Area Tecnica, che la presiede, da due funzionari dell'Amministrazione Comunale, di cui uno funge anche da segretario. La Commissione è nominata con provvedimento del Segretario Generale.

Quando uno dei componenti della Commissione dovesse trovarsi in una situazione di inconferibilità, di incompatibilità o di conflitto, anche potenziale, d'interesse, ha il dovere di dichiararlo e di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura; accertata l'esistenza dei presupposti predetti, si dovrà provvedere alla sostituzione del componente.

La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti componenti e decide a maggioranza dei presenti.

La Commissione valuta l'ammissibilità di ogni singola richiesta di concessione attraverso l'esame della documentazione presentata.

Ai fini della formazione della graduatoria, vengono attribuiti i punteggi di cui all'allegato a) al presente regolamento.

La Commissione, in sede di esame delle domande, potrà richiedere, mediante lettera raccomandata A.R., documenti integrativi e nuovi elementi di analisi allorquando quelli presentati non siano sufficienti ai fini di una corretta ed obiettiva valutazione.

Entro i successivi 20 (venti) giorni dal ricevimento della raccomandata A.R. dovranno essere forniti da parte del richiedente, sia i dati sia i documenti mancanti. Decorso i termini di cui sopra, senza che la ditta abbia ottemperato all'integrazione di documentazione richiesta, la domanda sarà definitivamente esclusa in quanto incompleta.

Curata l'istruttoria delle domande stesse, e verificata la completezza della documentazione rispetto a quanto prescritto nel bando di assegnazione e sulla base dello stesso si provvede a redigere una graduatoria provvisoria, da pubblicarsi per 10 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente, completa anche delle richieste non ammesse per carenza di documentazione, per presentazione fuori termine o per altri motivi.

Allo scadere del termine di cui al comma precedente senza che siano pervenuti all'Ente ricorsi o reclami avverso la stessa, il responsabile del Settore Tecnico, previa adozione di determina di approvazione definitiva della graduatoria, convoca i richiedenti, seguendo l'ordine di questa, per la

scelta dell'area, con eventuale esercizio da parte dell'assegnatario della facoltà di cui all'art. 4 del presente regolamento di optare per l'accorpamento di n.2 lotti disponibili.

Nel caso di istanza concorrente per lo stesso lotto, a parità di punteggio, avrà precedenza per la assegnazione la domanda che è stata prodotta prima al protocollo.

E' sempre possibile la presentazione di nuove istanze per l'assegnazione dei lotti ancora nella disponibilità dell'Ente, da trasmettere con le modalità stabilite all'art.6 e complete della documentazione richiesta dall'art.7 del presente regolamento.

Dette istanze, presentate oltre i termini di cui all'art.6, una volta ordinate per priorità e punteggio, andranno inserite in coda alla graduatoria già esistente, che verrà così aggiornata periodicamente.

#### **ART. 9 – Determina di assegnazione definitiva**

Di seguito all'approvazione definitiva della graduatoria, il responsabile del Settore Tecnico convoca i richiedenti, seguendo l'ordine della stessa, per la scelta dell'area, con eventuale esercizio da parte dell'assegnatario della facoltà di cui all'art. 4 del presente regolamento di optare per l'accorpamento di n.2 lotti disponibili.

Al momento della scelta i richiedenti devono sottoscrivere un atto di impegno a procedere all'acquisizione della disponibilità dell'area. Alla cessione in diritto di proprietà si procede mediante stipula di apposito atto pubblico di trasferimento sottoscritto dal responsabile del Settore Tecnico e dal titolare, o dal legale rappresentante, dell'impresa aggiudicataria, secondo uno schema predisposto dallo stesso Settore Tecnico nel rispetto dei principi enunciati nel presente regolamento. Tutte le spese necessarie e richieste per la stipula dell'atto di vendita sono a carico dell'assegnatario promittente acquirente.

La ditta assegnataria provvede al pagamento di quanto dovuto nei seguenti modi e tempi:

- Alla firma dell'atto di impegno sarà versata una somma pari al 25% (venticinque per cento) dell'importo indicato nel bando di assegnazione. La somma verrà introitata dall'Ente a titolo di corrispettivo e di caparra penitenziale, ai sensi dell'art.1386 del Codice Civile. Il mancato pagamento di tale importo comporta l'automatica decadenza dall'assegnazione e l'esclusione dalla graduatoria;
- Il resto di quanto dovuto sarà versato alla stipula del contratto di vendita, che deve aver luogo entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione del predetto atto d'impegno. Della data per la stipula dell'atto è data opportuna informazione all'assegnatario. In caso di mancata sottoscrizione del contratto di compravendita alla data stabilita per fatto dell'assegnatario, si procede, previa diffida, alla revoca dell'assegnazione, con incameramento della caparra versata.

Nel caso in cui il beneficiario rinunci a sottoscrivere nei tempi e modi stabiliti dal presente regolamento l'atto pubblico di trasferimento o in caso di revoca dell'assegnazione, fermo restando il diritto per l'amministrazione di applicare le penali di cui al presente regolamento, si farà ricorso alla graduatoria, con successiva convocazione delle ditte utilmente collocate nella stessa dopo la rinunciataria o soggetta a revoca.

La convocazione per l'eventuale riassegnazione delle aree rimaste libere sarà inviata contestualmente alle ditte poste in graduatoria già assegnatarie dopo la ditta rinunciataria o soggetta a revoca dell'assegnazione, che vogliono trasferirsi ed alle ditte non assegnatarie, tramite lettera raccomandata AR, cui dovrà essere data risposta entro 10 giorni dalla sua ricezione pena automatica rinuncia. La nuova assegnazione avverrà, fra le ditte che avranno manifestato la propria disponibilità, rispettando l'ordine della graduatoria come sopra specificato.

La graduatoria ha validità, limitatamente ai lotti indicati nel Bando, per un periodo di due anni, salvo precedente esaurimento.

#### **ART. 10 – Criteri di determinazione del prezzo di vendita**

Per la cessione delle aree in proprietà, il prezzo di vendita sarà quello determinato per la vendita dei terreni industriali nell'ambito degli agglomerati di pertinenza del Consorzio ASI di Agrigento, come fissato dall'Assessore Regionale per l'Industria, ai sensi dell'art.25 della Legge Regionale 4 Gennaio 1984, n.1.

Attualmente il prezzo di cessione dell'area, verrà quantificato come previsto dal Decreto dell'Assessorato dell'Industria del 30 aprile 2009, rivalutato in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo dal 1° gennaio 2000 alla data di acquisto dell'area da parte degli assegnatari.

In caso di pubblicazione di successivi decreti assessoriali di quantificazione del prezzo di cessione, tali nuovi prezzi verranno automaticamente applicati, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma, dal comune di Castrolibero, senza ulteriori modifiche al presente regolamento.

#### **ART. 11 – Opere di urbanizzazione primarie e secondarie**

Le opere di urbanizzazione primarie e secondarie previste nell'area per l'insediamento delle attività produttive sono realizzate dalla Amministrazione Comunale.

Soltanto in casi eccezionali, sotto il controllo e secondo gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, l'impresa, non assegnataria di lotto urbanizzato, ma collocata utilmente in graduatoria, potrà chiedere di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, queste ultime se occorrenti, previa presentazione di un progetto da sottoporre preventivamente all'approvazione del Ufficio Tecnico comunale, nonché presentazione di idonee garanzie fidejussorie, da concretizzarsi all'atto della stipula del contratto di vendita. A tal fine, a scomputo dei lavori da eseguire, il prezzo di vendita, sarà ridotto fino ad un massimo del 5% rispetto al prezzo stabilito per i lotti urbanizzati. Il progetto di che trattasi dovrà tenere conto ed armonizzarsi con le opere di urbanizzazione esistenti.

#### **ART. 12 – Criteri di determinazione del canone di manutenzione**

La concessione del diritto di proprietà è subordinata al pagamento di un canone annuo manutentivo che sarà fissato dal Comune con apposita delibera di giunta comunale, sulla base della spesa preventivata per la manutenzione ordinaria e straordinaria e successivamente stimata sulla base dei costi effettivamente sostenuti nel biennio precedente concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria:

- A. Delle opere infrastrutturali;
- B. Delle opere di urbanizzazione primaria compresi gli impianti elettrici (esempio semplificato e non esaustivo: gruppi di continuità, lampade, pali, cavi, illuminazione pubblica), ecc.;
- C. Degli opifici comuni all'intera zona.

#### **ART. 13 – Modalità di pagamento relativa alla vendita**

L'importo dovuto per l'acquisto in proprietà dovrà essere effettuato come segue:

- versamento pari al 25% dell'importo totale al momento della sottoscrizione dell'atto di impegno;
- versamento pari al 75% dell'importo totale al momento della stipula dell'atto di vendita.

#### **ART. 14 – Modalità di pagamento del canone di manutenzione**

Il canone di cui al precedente articolo 12 è versato presso la Tesoreria Comunale in quote semestrali anticipate entro trenta giorni dalla stipula della convenzione.

Tale canone è soggetto all'aggiornamento quinquennale secondo il criterio assunto a base per la determinazione del canone iniziale, seguendo le variazioni intervenute nel periodo sugli elementi che lo compongono.

Il versamento delle rate semestrali anticipate deve essere effettuato, in un'unica soluzione, prorogabilmente, entro il primo mese di ogni semestre dell'anno di riferimento.

### **ART. 15 – Ritardato pagamento del canone di manutenzione**

Nel caso di ritardato pagamento della rata di canone, il concessionario è tenuto a pagare, oltre alla rata stessa, anche un'indennità di mora così calcolata:

- cinque per cento della rata semestrale per il primo mese di ritardo;
- dieci per cento della rata semestrale per il secondo mese di ritardo;
- quindici per cento della rata semestrale per il terzo mese di ritardo;
- quindici per cento della rata semestrale per il quarto mese di ritardo;
- quindici per cento della rata semestrale per il quinto mese di ritardo;

Le indennità di mora relative ai vari mesi di ritardo vanno cumulate.

Ove il ritardo superi il quinto mese oltre la scadenza stabilita per il pagamento della rate semestrale, il Comune procederà al recupero delle somme secondo la normativa vigente.

### **ART. 16 – Contenuti del contratto di vendita**

La vendita dei lotti è subordinata alla stipula, entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di impegno, di un contratto in forma pubblica amministrativa, le cui spese contrattuali e consequenziali, sono a carico dell'assegnatario, nonché il suddetto contratto è subordinato ai seguenti obblighi:

- la ditta acquirente non potrà a qualsiasi titolo, alienare o permutare anche in minima parte il terreno acquistato, dovendo rimanere l'intera superficie sempre asservita alla realizzazione del programma industriale;
- l'impresa non potrà cedere a terzi lo stabilimento o parti di esso ed il terreno acquistato senza la preventiva, formale autorizzazione del Comune, il quale dovrà tenere conto che i nuovi soggetti dovranno possedere i requisiti previsti dal presente regolamento;
- diritto di prelazione da parte del Comune nei trasferimenti successivi;
- impegno da parte dell'impresa a presentare il progetto esecutivo delle opere da realizzare entro mesi 6 (sei) dalla stipula del contratto di vendita e ad iniziare i lavori entro anni 1 (uno) dalla data di rilascio della concessione edilizia, fatti salvi gli impedimenti estranei alla volontà dell'acquirente;
- ultimare l'investimento entro la data prevista dal proprio programma di investimento e comunque entro il periodo massimo di 48 mesi dalla data di inizio dei lavori; la proroga è consentita per una sola volta e per un periodo non superiore a 12 mesi per motivi eccezionali adeguatamente documentati;
- impegno della ditta acquirente a partecipare in quote millesimali alla manutenzione dell'area e dei servizi comuni, mediante il versamento del canone annuo di cui all'art.12 del presente regolamento;
- immutabilità della destinazione d'uso, delle finalità e tipologie produttive dell'impresa assegnataria incompatibili con la destinazione della Z.T.O. "D1";
- obbligo di realizzazione di eventuali impianti di smaltimento speciale o di pre-trattamento reflui per rendere gli stessi idonei all'immissione nell'impianto fognario che refluisce nell'impianto comunale.

Il mancato rispetto della destinazione originaria nonché il mancato rispetto degli obblighi che precedono, comporterà la risoluzione di diritto del contratto di vendita, in qualunque tempo.

Con delibera di Giunta Municipale sarà disposta la revoca della vendita e la restituzione di una somma, pari al 25% della somma versata dall'impresa e quindi, il lotto ritorna nella piena disponibilità del Comune nello stato in cui si trova, comprese le opere eventualmente costruite sul suolo ceduto, il cui valore residuo non può essere richiesto e vantato dall'impresa nei confronti del comune.

### **ART. 17 – Tipologie costruttive e destinazioni**

Nei lotti assegnati è consentita, da parte dell'impresa concessionaria, la costruzione di edifici o installazione di capannoni destinati per l'attività artigianale, commerciale all'ingrosso e piccola industria in conformità alle norme di attuazioni vigenti e allegate al PRG e alle prescrizioni esecutive delle zone artigianali.

E' fatto obbligo, inoltre rispettare le vigenti norme igienico sanitarie e le leggi in materia di tutela ambientale, sicurezza ecc..

### **ART. 18 – Immodificabilità delle strutture**

Le opere realizzate a qualunque titolo nei lotti non potranno subire modifiche di alcun genere se non quelle regolarmente approvate dagli organi competenti.

Il Comune si riserva il diritto di fare eseguire, in qualunque momento, a cura del proprio personale all' uopo incaricato, controlli e verifiche, e di ordinare eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Qualora, in corso d'opera, venissero accertate difformità rispetto al progetto approvato, la sospensione dei lavori, a seguito di ordinanza sindacale, non interrompe il decorso dei termini stabiliti per la loro ultimazione.

La verifica di conformità al progetto approvato delle opere realizzate avverrà con il rilascio del certificato di agibilità/abitabilità, da richiedersi entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Nel caso di difformità rispetto al progetto approvato, siano esse accertate in corso d'opera o a fine lavori, il responsabile del settore ordina la immediata sospensione dei lavori o la demolizione delle opere difformi e il concessionario dovrà provvedere alle necessarie modifiche entro il termine perentorio che gli verrà assegnato, nel caso non ottemperi si procederà come previsto dalla normativa vigente in materia .

Ai fini del rilascio del certificato di agibilità/abitabilità e dell'autorizzazione allo scarico, l'acquirente dovrà presentare la documentazione di rito prevista dalla normativa vigente. Il certificato di agibilità/abitabilità e l'autorizzazione allo scarico verranno rilasciati fatti salvi gli accertamenti e le verifiche da parte degli Uffici ed Enti competenti.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le norme in esso contenute.

### **Art. 19 - Casi di decadenza della convenzione per colpa e in danno**

Oltre che nei casi previsti dai precedenti articoli, e fatti salvi i casi in cui il fatto assume più grave rilevanza penale, si ha la decadenza della convenzione per colpa e in danno del concessionario qualora:

- 1) vengano realizzate opere edilizie gravemente difformi da quelle previste nell'assegnazione medesima;
- 2) si verificano nella impresa modifiche negli scopi istituzionali non tempestivamente comunicati all'amministrazione comunale;
- 3) il concessionario ponga in essere atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano le finalità pubbliche e sociali per le quali l'insediamento produttivo è stato realizzato;
- 4) sia notificata al comune, a mezzo di ufficiale giudiziario e su istanza dell'istituto di credito che ha concesso all'impresa un mutuo ipotecario per il finanziamento delle costruzioni, l'inadempienza dell'impresa medesima nel pagamento dell'equivalente di almeno due semestralità consecutive del mutuo.
- 5) Nel caso non vengano rispettati i programmi aziendali che hanno dato luogo all'attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria di assegnazione dei lotti.



**Art.20 - Norme di rinvio e finali**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nella legislazione vigente nonché nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.

Le sanzioni previste a carico degli assegnatari per l'inosservanza alle norme contenute nel presente regolamento, non assorbono i provvedimenti repressivi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative e penali disciplinate dalla Legge urbanistica 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle vigenti Leggi Regionali in materia.

Il Responsabile del 2° SETTORE  
Arch. Giuseppe Taibi

ALL "A"

**REALIZZAZIONE AREA ARTIGIANALE  
TABELLA ASSEGNAZIONE PUNTEGGI**

1		
a) Ubicazione dell'opificio da trasferire dall'interno del centro abitato di castrofilippo;	PUNTI	30
b) Imprese di nuova costruzione aventi sede operativa in altri comuni.	PUNTI	15
2 Capacità Finanziaria		
a) Fatturato fino a 20.000,00	PUNTI	10
b) Da 20.001,00 a 100.000,00	PUNTI	15
c) Da 100.001,00 a 1.000.000,00	PUNTI	20
d) Oltre 1.000.001,00	PUNTI	25
3 Indice occupazionale desumibile dalla relazione economico finanziaria:		
a) Dipendenti da 1 a 5;	PUNTI	10
b) Dipendenti da 6 a 20;	PUNTI	15
c) Dipendenti da 21 a 10;0	PUNTI	20
d) Oltre	PUNTI	25
4 Sede d'Impresa:		
a) Sede Legale dell'impresa nel territorio del Comune di Castrofilippo;	PUNTI	15
b) Sede Legale dell'Impresa in altro Comune ;	PUNTI	5
5 Offerte in aumento sul prezzo dell'area previsto dal bando:		
a) 5% in più;	PUNTI	10
b) Dal 6% al 15% in più;	PUNTI	15
c) Dal 16% al 30% e oltre	PUNTI	20
6 Risparmio Energetico e tecniche ecocompatibili:		
a) Istanze che prevedono, nella previsione progettuale proposta, utilizzo di tecniche volte al risparmio energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili finalizzate alla riduzione di CO2 in atmosfera;	PUNTI	15
7 Tecniche di ingegneria costruttiva ecocompatibile:		
a) Istanze che prevedono, nella previsione progettuale, proposta di riutilizzo di materiali naturali (bioedilizia certificabile);	PUNTI	5
b) Risparmio idrico mediante riutilizzo acque reflue e meteoriche;	PUNTI	5
c) Prevenzione dell'inquinamento dei corpi idrici;	PUNTI	5
d) Riduzione del consumo di risorse non rinnovabili;	PUNTI	5
e) Sistema di mitigazione e prevenzione del rumore, della polvere e traffico mezzi pesanti nel cantiere;	PUNTI	5
8 ricadute occupazionali con aumento della base occupazionale a seguito delle nuove localizzazioni:		
a) Per nuovi occupati da 1 a 3	PUNTI	5
b) da 4 a 10	PUNTI	10
c) da 11 a 50	PUNTI	15

Il Responsabile del 2° SETTORE  
Arch. Giuseppe Taibi